



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE N. 64/7
DEL 2008

Art 10 bis della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 e successive modifiche e integrazioni

Direttive e criteri di attuazione

Procedura a bando

Art. 1

Disposizioni generali

Ai fini dell'applicazione delle presenti Direttive e Criteri di attuazione, si intendono equipollenti le seguenti espressioni:

Legge	Legge Regionale 19 ottobre 1993, n. 51 e successive modifiche e integrazioni
Fondo	Fondo autonomo costituito dalla L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 per l'erogazione delle incentivazioni contributive
Assessorato	Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio
Ente Istruttore	Ente delegato alla istruttoria delle pratiche della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 appositamente convenzionato
Ente Erogatore	Ente delegato alla gestione dei Fondi istituiti dalla L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 appositamente convenzionato
Impresa	Impresa legittimata ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 a richiedere ed ottenere le incentivazioni previste dalla stessa
Contributo	Agevolazione finanziaria a fondo perduto rapportata percentualmente all'importo degli investimenti
Concorso interessi	Contributo calcolato percentualmente sull'importo degli interessi dovuti dalle imprese beneficiarie per i finanziamenti bancari concessi per l'iniziativa agevolata



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE N. 64/7
DEL 2008

Art. 2

Norme generali

Le convenzioni previste dal comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 24.12.1998, n. 37 dovranno prevedere l'obbligo dell'osservanza delle presenti direttive

Art. 3

Agevolazioni contributive

Per le finalità previste dalla legge ed in specifico dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono concedibili le seguenti agevolazioni contributive:

- Contributi in conto capitale, ex articolo 30, comma 2 lettera a) della L.R. 20.4.1993, n° 17;
- Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari, ex articolo 3 della Legge.

Art. 4

Beneficiari

Sono beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge, le imprese artigiane operanti in Sardegna e costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazione tra imprese artigiane, come previsto dalla legge 5 agosto 1985 n° 443 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono esclusi dalle provvidenze previste dalla legge i settori che siano oggetto di restrizione da parte di altri provvedimenti tempo per tempo vigenti, siano essi di emanazione Regionale, Nazionale e Comunitaria.

Art. 5

Interventi agevolativi

Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte di investimenti iniziali. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento e nuovi prodotti aggiuntivi



oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. In particolare, si considerano agevolabili gli interventi per i nuovi investimenti produttivi (organici, funzionali, tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi) da realizzare nell'ambito di una unità produttiva per lo svolgimento dell'attività d'impresa, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della L. R. n. 51 del 1993.

Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Sono finanziabili i macchinari e le attrezzature direttamente attinenti all'esercizio dell'attività di impresa.

Le tipologie devono riguardare:

- la costruzione e l'acquisto di nuovi impianti;
- l'adeguamento dei laboratori, delle strutture e degli impianti, compresi i macchinari e le attrezzature, alle normative in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il completamento e la trasformazione di strutture già operanti;
- la riconversione e la riattivazione di strutture e di processi produttivi già operanti.

Art. 6

Spese ammissibili

Le spese di investimento di cui al precedente articolo 5, sono agevolabili e ammissibili esclusivamente se sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 10.

L'importo dell'investimento ammesso alle agevolazioni dovrà essere di ammontare pari ad almeno 30.000 (trentamila) euro e non superiore ai massimali previsti nell' art. 9 della Legge.

Sono comunque agevolabili le seguenti voci:

1. costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza tecnico-economica;

Gli oneri tecnici sono ammessi nella misura massima del 5% della spesa relativa alla sola parte attinente all'opera edile

2. studi di fattibilità e di impatto ambientale;



Gli studi di fattibilità sono ammessi limitatamente agli investimenti di ammontare superiore a € 300.000,00, per un importo non superiore a 6.000 euro, giustificati da una stretta connessione dell'investimento con interventi significativi di gestione quali:

- avviamento iniziale di attività imprenditoriale
- trasformazione e ristrutturazione globale che incidano sensibilmente nell'ordine aziendale

3. oneri per la concessione edilizia ed i collaudi di legge;
4. spese per l'acquisto del suolo aziendale e relative indagini geognostiche;
5. opere murarie e assimilati;

Le spese per opere murarie e assimilati:

- a) sono ammissibili nel limite del 100% del totale delle stesse, qualora si tratti di opere di recupero o riadattamento di edifici preesistenti, strettamente necessarie al ciclo produttivo
- b) sono ammissibili nel limite del 80% del totale delle stesse, qualora si tratti di opere per la costruzione di nuovi edifici, strettamente necessarie al ciclo produttivo.

Qualora si tratti di opere da destinare ad uso ufficio la percentuale della spesa ammissibile è ridotta del 50%, con i limiti indicati nei precedenti punti a) e b).

5. A L'incidenza complessiva delle due voci di spesa (4 e 5) deve essere congrua con i valori medi di mercato relativi alla zona di riferimento per la particolare tipologia di immobile (Artigianale) e comunque non superiore a:

- 1.500 euro al mq per i locali allocati nei centri storici di dimensioni non superiori a 100.mq;
- 800 euro al mq negli altri casi

6. per adeguamento e ristrutturazione dei locali in locazione

Le spese per adeguamento e ristrutturazione dei locali in locazione, sono ammissibili nel limite del 20% del valore dell'immobile, detto valore non deve comunque essere superiore ai limiti di spesa indicati al punto precedente, esclusivamente per contratti di locazione regolarmente registrati che abbiano una durata di almeno 10 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di agevolazione.

7. spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature brevetti e licenze



Le spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature brevetti e licenze, sono ammissibili se tali investimenti, sono idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi;

8 automezzi

Gli automezzi, sono ammissibili solo se sono oggetto dell'attività artigiana.

Art. 7

Misura delle agevolazioni

L'agevolazione è differente nel caso in cui le imprese abbiano o meno, localizzazione produttiva nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013.

Nelle zone censuarie ammesse, gli aiuti vengono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

Nelle zone censuarie non ammesse secondo la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 l'intensità di aiuto non supera i seguenti massimali:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Il contributo in conto interessi è concedibile, per la parte di spesa eccedente quella agevolata sul contributo in conto capitale, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

Gli aiuti di cui al presente articolo sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico. a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% delle spese di investimento ammissibile.

Art. 8

Indicatori per la formazione della graduatoria

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente. La graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:



- punteggio attribuito per il riutilizzo di strutture industriali e artigianali non utilizzate;
- rapporto tra il capitale proprio investito nel programma e il valore dell'investimento ammissibile;
- punteggio complessivo del programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali;
- rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il valore dell'investimento ammissibile;
- punteggio attribuito in base al settore di attività:
 - Artigianato di produzione e di servizi alla produzione
 - Artigianato artistico, tipico e tradizionale
 - Artigianato alimentare tipico
 - Attività riconducibili al ripristino ambientale
 - Attività di supporto al turismo
- punteggio attribuito sulla base della provincia di localizzazione dell'unità produttiva;
- punteggio attribuito per il passaggio generazionale;
- punteggio attribuito per le associazioni di imprese (cooperative o consorzi).

Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando i valori dei suddetti indicatori, sulla base di quanto indicato nell'allegato 1.

Art. 9

Fondi speciali

Ai fini della concessione dei contributi in conto capitale, sono costituiti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della Legge, appositi fondi presso l'ente erogatore. I trasferimenti a tali fondi sono regolamentati secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 17/1993

Art. 10

Bando e presentazione delle domande

Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con provvedimento dell'Assessorato, da pubblicarsi



sul BURAS, sono accertate annualmente le risorse disponibili per le nuove domande e sono fissati, per un bando annuale o due bandi semestrali, i termini per la presentazione delle domande. Detti termini non saranno inferiori a 30 giorni. Nel bando verranno specificati i pesi relativi agli indicatori. Di ciascun bando è dato, altresì, apposito “avviso” da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.

Le imprese interessate presentano, a mezzo raccomandata, entro i termini fissati (quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione), la domanda di contributo all'Ente istruttore. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo, reso disponibile presso l'Ente istruttore convenzionato, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione completa e dalle dichiarazioni richieste dall'Ente istruttore.

Si precisa che la partecipazione a questa modalità esclude la possibilità di partecipare alla modalità a sportello per lo stesso progetto d'investimento.

L'Amministrazione Regionale nell'ottica della semplificazione procedurale si riserva la possibilità di consentire la presentazione delle domande con modalità telematiche e facendo ricorso alla semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali. Le disposizioni di dettaglio saranno contenute nel relativo bando di attuazione.

Qualora la domanda sia priva dei dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, non è considerata valida ed è restituita dall'Ente istruttore all'impresa richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni dell'inammissibilità.

Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, l'Ente istruttore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Ente istruttore ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e, per conoscenza, all'Assessorato.

Art. 11

Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni

L'Ente istruttore registra in ordine cronologico le domande presentate, ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, applicando gli indicatori di cui al precedente articolo 8, che deve essere portata a termine, per tutte le domande validamente presentate, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando.



L'Ente istruttore trasmette all'Assessorato:

- a) il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contributo in conto capitale, con l'attribuzione a ciascuna di esse del punteggio conseguito;
- b) una sintetica risultanza dell'istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse.

Gli atti predetti sono trasmessi dall'Ente istruttore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

L'Assessorato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dall'Ente istruttore, predispone la graduatoria regionale delle domande ammesse al contributo in conto capitale.

Successivamente, l'Assessorato adotta i singoli provvedimenti di concessione del contributo, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili e trasmette il provvedimento di concessione all'Ente istruttore e all'impresa beneficiaria. Comunica altresì le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.

Nel caso entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, l'Assessorato, con propria determinazione potrà concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 12

Obblighi per le imprese

Il provvedimento di concessione del contributo in conto capitale dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria i seguenti obblighi, pena la revoca del contributo ed il rimborso delle somme percepite:

1. l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'autorità amministrativa competente ai sensi della L.R. 31/98, i macchinari e le attrezzature per un periodo di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda; i laboratori acquistati o costruiti ricorrendo al contributo previsto dalla legge per un periodo di almeno 15 anni;



2. l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo una proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta e per provati motivi da parte dell'autorità amministrativa competente ai sensi della L.R.31/98.

L'accertamento della inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali vigenti alla data di emissione del provvedimento.

Art. 13

Erogazione delle agevolazioni

Ai fini dell'erogazione si applicheranno i criteri di semplificazione stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 17 luglio 2008. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dall'Ente Istruttore specifici controlli, a campione, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.

Le richieste di erogazione dovranno essere riferite a documentazione di spesa quietanzata che dovrà essere regolarmente esibita a seguito dei controlli a campione da effettuarsi, a cura dell'Ente Istruttore, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a quattro, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dall'Ente istruttore specifici controlli, a campione, delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dell'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto



quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

L'Ente istruttore dispone per l'erogazione per ogni stato di avanzamento del 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

Per l'erogazione a saldo l'impresa dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni previste, pena la revoca del contributo, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'Ente istruttore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione come previsto dai corretti principi contabili.

Le variazioni apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Ente istruttore e approvate dall'Assessorato.

Qualora a seguito dei controlli a campione effettuati si rilevino irregolarità o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo o la medesima sia difforme dalla dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta, l'Ente Istruttore, previa comunicazione all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, procederà alla revoca immediata della agevolazione ed alla conseguente segnalazione alle autorità competenti.

Art. 14

Anticipazione

La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del fondo.



L'anticipazione si recupera con la successiva tranche anche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fideiussoria.

Art. 15

Leasing agevolato

Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:

1. una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
2. la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l'erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime. Le quote semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.

Art. 16

Esenzione dalla notifica

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

Le presenti direttive saranno applicabili fino al 31.12.2013.

Prima della applicazione, una sintesi delle presenti Direttive verrà comunicata alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento di Esenzione.